



ISTITUTO COMPrensIVO
“Demetrio COSOLA”
Via Marconi, 2
10034 CHIVASSO (TO)

Valutazione del Rischio Lavoro Agile
relazione sulla valutazione del rischio derivante dal lavoro fuori sede con uso
di attrezzature munite di videoterminali
(Art. 18 e 22 della Legge n.81 del 22 Maggio 2017)

Scuola: IC. D. COSOLA	DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI VALUTAZIONE RISCHI ERGONOMICI	ALLEGATO N5 Pagina 2 di 14
CHIVASSO Torino (TO)	Valutazione del Rischio Lavoro Agile	

LUOGO e DATA: 20.03.2020

REVISIONE: 01

MOTIVAZIONE: prima redazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs N. 39/1993

in collaborazione con

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
Ing. Paolo PIERI
F.to
Paolo PIERI

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Luigi MONTANARI
F.to
Luigi MONTANARI

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Ins.te CARENA Stefania
F.to
Stefania CARENA





Scuola: I.C. D. COSOLA	DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI VALUTAZIONE RISCHI ERGONOMICI	ALLEGATO N5 Pagina 4 di 14
CHIVASSO Torino (TO)	Valutazione del Rischio Lavoro Agile	

1. PREMESSA

La fine primo trimestre del 2020 in Italia è stato caratterizzato dagli sforzi profusi dal Governo per combattere l'emergenza della pandemia Coronavirus: con cadenza quasi giornaliera sono usciti una serie di decreti immediatamente esecutivi che hanno aumentano le restrizioni finalizzate a limitare l'espandersi dei contagi. Con il DPCM 11 marzo 2020, dopo una serie di interventi dove si consigliava il ricorso al lavoro agile, il Governo ha pubblicato una serie di raccomandazioni molto importanti nei confronti dei Datori di Lavoro. Con il Coronavirus che avanza, aumentano le responsabilità del Datore di Lavoro nel caso di contagio di un dipendente, soprattutto se l'azienda non ha ottemperato a pieno a tutti i propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Governo persiste in tutti i decreti nell'invitare le aziende a fare ricorso al lavoro agile o smart working, laddove possibile, e ad utilizzare assenze tutelate dalla legge quali ferie e congedi retribuitivi, anche se quest'ultimi sono a carico aziendale come costi.

La vigente legislazione sull'igiene e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad oggi non prevede nulla di specifico relativamente al lavoro agile. Da ciò deriva la difficoltà per il Datore di Lavoro nell'individuare comportamenti e procedure idonei a tutelare il lavoratore durante i periodi in cui gestisce la propria attività lavorativa al di fuori della sede aziendale senza eleggere alcun luogo in particolare.

Il Lavoro Agile “*smart working*” è stato in buona parte preso in considerazione già qualche anno fa, con la Legge n.81 del 22 Maggio 2017: <<Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato>>.

Tale Legge all'Art. 18 ne promuove le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilite mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soliti limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Quindi per tale tipologia di lavoro, in alcuni casi il Datore di Lavoro non ha la disponibilità del luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, disponibilità che è, invece, in capo al lavoratore.

Le modalità di svolgimento dello “*smart working*” devono quindi essere concordate direttamente con lo *smart worker* con l'obiettivo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro deve orientare i lavoratori ad evitare la scelta di luoghi che possano mettere a repentaglio la riservatezza delle informazioni (locali pubblici a meno che non dispongano di salette o aree riservate) o la continuità della connessione (alta montagna, mare, viaggio ecc...) in quanto ogni lavoratore deve risultare sempre reperibile all'interno della fascia oraria di lavoro.

L'Art. 22 definisce invece l'obbligo dell'individuazione di tutti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, con la conseguente elaborazione di una procedura informativa.

La procedura informativa deve avere l'obiettivo di fornire agli *smart worker* informazioni utili per poter scegliere correttamente il luogo in cui svolgere la propria attività lavorativa ed adottare comportamenti e modalità di impiego idonei ad assicurare la salvaguardia della salute e della sicurezza sia nell'ambiente di lavoro prescelto che nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione.



L'informativa dovrà essere aggiornata ad opportuni intervalli di tempo, almeno annuali, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. L'informativa sui rischi verrà quindi rielaborata ogniqualvolta si introduca un cambiamento, in particolare per ciò che concerne le attrezzature e gli strumenti tecnologici forniti ai lavoratori.

Tutti i lavoratori che aderiranno al progetto “*smart working*” dell'Istituzione Scolastica in oggetto sono tenuti all'osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nella presente Valutazione dei Rischi e al rispetto delle indicazioni fornite loro dall'Istituzione Scolastica stessa in merito alla scelta del luogo di lavoro. Per ciò che concerne la propria autonomia decisionale residua relativamente al luogo e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, gli *smart worker* sono tenuti a disporre in modo sensato e ragionevole.

In altri termini, nello Smart Working è fondamentale la responsabilizzazione del lavoratore che **deve assumere il ruolo di preposto di sé stesso**, gestendo liberamente la propria giornata al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti, ma in sicurezza, secondo le indicazioni dettate dalla normativa e soprattutto con il buon senso. Per questo può essere utile risottolineare le regole comportamentali principali:

- Il lavoratore deve eseguire la propria prestazione curando la scelta di luoghi idonei, ossia luoghi nei quali l'esercizio della propria attività lavorativa sia possibile in condizioni di sicurezza per la propria integrità fisica.
- Il lavoratore dovrà preventivamente verificare che il luogo di lavoro prescelto sia conforme ai requisiti minimi di salute e sicurezza nel senso indicato dall'apposita informativa consegnatagli.
- Il lavoratore dovrà preventivamente accertarsi che il luogo prescelto permetta una connessione Internet costante tale da assicurare il corretto svolgimento della propria attività consentendo anche il collegamento con i sistemi aziendali.
- Il lavoratore è tenuto ad utilizzare i supporti e le apparecchiature tecniche aziendali avendone cura e seguendo le regole riportate nella specifica policy consegnatagli.

Come si può notare se da una parte è importante che il dipendente, nonostante la totale libertà di scelta del luogo ove eseguire la propria attività, verifichi preliminarmente che l'ambiente in cui si appresta lavorare risponda ai criteri di idoneità relativi agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, dall'altra parte è altresì opportuno che il Datore di Lavoro imponga un sistema di verifica che lo metta nella condizione di poter controllare, sia direttamente e sia mediante propri delegati, il rispetto dei comportamenti richiesti in materia di sicurezza da parte dei lavoratori (cfr. es. art. 18 comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

2. PERSONALE COINVOLTO

La seguente informativa è indirizzata a tutti i lavoratori dell'Istituzione Scolastica in oggetto che si avvalgono della possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità “*smart*”.

Tutti i lavoratori ATA Assistenti Amministrativi e ATA Assistenti Tecnici, se presenti, che in sede sono considerati videoterminalisti, in quanto lavorano per più di 20 ore alla settimana con i computer, sono già tutelati in quanto soggetti alla sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente e dovranno attenersi alle indicazioni aggiuntive fornite da quest'ultimo anche per il lavoro agile fuori sede.

Tale personale ha un orario di lavoro definito entro la fascia compresa fra le ore 8 e le ore 18 dal lunedì al venerdì con alcune variazioni in funzione del calendario scolastico e sarà quindi obbligato a rispettare il seguente orario di lavoro anche al di fuori dei locali aziendali a meno di specifiche indicazioni da parte dell'Istituzione Scolastica.

Tutti gli altri lavoratori dell'Istituzione Scolastica, i docenti e gli insegnanti tecnico pratici, se presenti, dovranno attenersi al rispetto dell'orario di lavoro normalmente effettuato in sede (solitamente 18 ore



alla settimana) evitando di superare le 20 ore alla settimana di lavoro con il computer, in quanto non sono stati inseriti tra i lavoratori assoggettati alla sorveglianza sanitaria.

Quest'ultima raccomandazione di non superare le 20 ore settimanali davanti al computer è raccomandata anche agli studenti, e pertanto si consiglia loro di stampare il materiale di studio, per quanto possibile, in modo da poter alternare il lavoro al computer con quello della lettura e scrittura mediante supporti cartacei.

3. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata in funzione del duplice obiettivo di mantenere il livello di sicurezza raggiunto e di individuare ulteriori azioni migliorative per innalzare tale livello.

Per la valutazione del rischio **[R]** si tiene conto dell'entità del danno **[D]** (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso **[P]** (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione).

Entità del Danno		Probabilità di Accadimento	
[E4] = 4	Gravissimo	[P4] = 4	Alta
[E3] = 3	Grave	[P3] = 3	Media
[D2] = 2	Serio	[P2] = 2	Bassa
[D1] = 1	Lieve	[P1] = 1	Bassissima

Tabella 1 – Indici per la valutazione di Danno e Probabilità

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio **[R]** è stimato procedendo al prodotto dell'entità del Danno **[D]** per la Probabilità di accadimento **[P]** dello stesso:

$$[R] = [P] \times [D]$$

Il **Rischio** **[R]**, quindi può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16 e consente di individuare 5 intervalli come si può evincere dalla matrice di seguito riportata.

All'intervallo di Rischio Alto devono corrispondere delle azioni immediate per ridurre la probabilità o il danno connessi.

Rischio [R]	Probabilità bassissima [P1]	Probabilità bassa [P2]	Probabilità media [P3]	Probabilità alta [P4]
Danno lieve [D1]	Rischio basso [P1] x [D1] = 1	Rischio basso [P2] x [D1] = 2	Rischio moderato [P3] x [D1] = 3	Rischio moderato [P4] x [D1] = 4
Danno serio [D2]	Rischio basso [P1] x [D2] = 2	Rischio moderato [P2] x [D2] = 4	Rischio medio [P3] x [D2] = 6	Rischio rilevante [P4] x [D2] = 8
Danno grave [D3]	Rischio moderato [P1] x [D3] = 3	Rischio medio [P2] x [D3] = 6	Rischio rilevante [P3] x [D3] = 9	Rischio alto [P4] x [D3] = 12
Danno gravissimo [D4]	Rischio moderato [P1] x [D4] = 4	Rischio rilevante [P2] x [D4] = 8	Rischio alto [P3] x [D4] = 12	Rischio alto [P4] x [D4] = 16

Tabella 2 - Indici per la valutazione dei rischi



4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Nella seguente tabella si schematizzano i rischi connessi alle attività svolte in modalità “*smart working*”:

Attività di ufficio			
Attività	Tipo di rischio	Valutazione	Misure Preventive-Protettive
1. Utilizzo dell'impianto elettrico e di attrezzature elettriche: fotocopiatrice, proiettore, condizionatori ecc.	Rischio elettrico	Rischio moderato [P1] x [D4] = 4	a) Rispettare le istruzioni contenute nei manuali d'uso delle attrezzature elettriche. b) Segnalare qualsiasi malfunzionamento dell'impianto e delle attrezzature. c) Non toccare parti in tensione. d) La manutenzione delle attrezzature deve essere affidata a personale specializzato. e) Mantenere l'impianto elettrico in perfette condizioni di efficienza. f) Utilizzare componenti a norma. g) Limitare l'uso di prese multiple
2. Movimentazione manuale di carichi: risme di carta, mobilio, materiali vari	Strappi muscolari, lesioni alla colonna vertebrale	Rischio basso [P1] x [D2] = 2	a) Anche se il peso dei carichi è limitato e le operazioni sono molto sporadiche, si deve porre attenzione nell'esecuzione del movimento che deve essere effettuato senza gravare sulla colonna vertebrale.
3. Prelievo di scatole o faldoni da scaffali alti più di due metri	Cadute dall'alto: traumi, contusioni, ferite	Rischio moderato [P1] x [D3] = 3	a) Generalmente non vi è la necessità di utilizzare scale portatili. Nel caso remoto in cui si dovessero utilizzare, queste devono essere in buone condizioni.
	Caduta di materiale dall'alto: traumi, contusioni, ferite	Rischio basso [P1] x [D2] = 2	b) Prestare attenzione alla presenza di persone al di sotto degli scaffali. c) Evitare inoltre di tenere gli oggetti più pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti.
4. Uso di forbici, taglierine ecc.	Tagli	Rischio moderato [P1] x [D3] = 3	a) Maneggiare con cura proteggendo sempre le mani da contatti accidentali.
5. Vie di circolazione, passaggi, pavimenti	Caduta e scivolamento	Rischio moderato [P1] x [D3] = 3	a) Mantenere in ordine tutte le aree di lavoro. b) Le vie di circolazione devono essere sempre sgombre. c) Prestare attenzione alla presenza di prolunghie elettriche che possono essere posizionate sulle zone di passaggio per non causare ostacolo.
	Tagli	Rischio moderato [P1] x [D3] = 3	a) Prestare attenzione alla possibilità di rompere i vetri e di tagliarsi. Se un vetro si rompe comunicarlo immediatamente per richiedere la sostituzione e interdire l'accesso all'area.
6. Utilizzo di videotermini desktop e laptop	Posture incongrue	Rischio medio [P3] x [D2] = 6	a) Formazione dei lavoratori sulla corretta postura da tenere e relativi danni. Si veda sull'informativa per i dipendenti il paragrafo dedicato a tale rischio.
	Affaticamento visivo	Rischio moderato [P2] x [D2] = 4	a) Posizionare lo schermo adeguatamente per evitare fastidiosi riflessi, regolare il contrasto. b) Utilizzare schermi con prestazioni elevate. c) Osservare pause periodiche per permettere al nervo ottico di riposare.
	Affaticamento psicologico	Rischio basso [P1] x [D2] = 2	a) Evitare operazioni ripetitive b) Prediligere software che assicurano una buona interfaccia uomo-macchina.



Scuola: IC. D. COSOLA CHIVASSO Torino (TO)	DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI VALUTAZIONE RISCHI ERGONOMICI Valutazione del Rischio Lavoro Agile	ALLEGATO N5 Pagina 8 di 14
--	--	---

Attività	Tipo di rischio	Valutazione	Misure Preventive-Protettive
7. Microclima	Patologie varie	Rischio moderato [P2] x [D2] = 4	a) Favorire il ricambio frequente dell'aria all'interno dei locali b) Evitare di esporsi a correnti dirette di aria calda o fredda c) Evitare sbalzi termici forti e frequenti.
8. Incendio	Anossia, intossicazione da fumi, riduzione visibilità, ustioni	Rischio rilevante [P2] x [D4] = 8	a) Verificare l'adozione del DM 25.01.2019 da parte del condominio b) Evitare la presenza di liquidi infiammabili o depositarli in luoghi aerati c) Evitare di lasciare apparecchiature elettriche accese o in stand-by d) Effettuare adeguata manutenzione e pulizia delle apparecchiature informatiche utilizzate. e) Verificare che i percorsi siano sempre sgombri da ostacoli all'esodo. h) Rispettare le istruzioni contenute nei manuali d'uso delle attrezzature elettriche. i) Evitare di sovraccaricare prese fisse o multiple collegandole ad apparecchiature elettriche ad alto assorbimento di energia. j) Mantenere ordinato e pulito il luogo di lavoro.
9. Guida durante il percorso casa-luogo di lavoro	Incidenti stradali su autoveicolo	Rischio moderato [P1] x [D3] = 3	f) Rispettare il Codice della Strada. g) Non guidare se non si è in perfetta condizione fisica. h) Effettuare delle soste di almeno 10 minuti ogni due ore di guida. i) Effettuare il controllo e la manutenzione periodica del mezzo.
	Incidenti stradali su motoveicolo	Rischio rilevante [P2] x [D4] = 8	j) Rispettare il Codice della Strada. k) Non guidare se non si è in perfetta condizione fisica. l) Effettuare delle soste di almeno 10 minuti ogni due ore di guida. m) Effettuare il controllo e la manutenzione periodica del mezzo. n) Indossare sempre il casco
	Incidenti stradali su bicicletta	Rischio rilevante [P3] x [D3] = 9	o) Rispettare il Codice della Strada. p) Preferire i percorsi ciclabili. q) Non guidare se non si è in perfetta condizione fisica. r) Effettuare delle soste di almeno 10 minuti ogni due ore di guida. s) Effettuare il controllo e la manutenzione periodica del mezzo. t) Indossare sempre il casco e gli ausili retroriflettenti e illuminanti.
	Incidenti stradali su monopattino elettrico	Rischio alto [P3] x [D4] = 12	u) Rispettare il Codice della Strada. v) Preferire i percorsi ciclabili. w) Non guidare se non si è in perfetta condizione fisica. x) Effettuare delle soste di almeno 10 minuti ogni due ore di guida. y) Effettuare il controllo e la manutenzione periodica del mezzo.



			z) Indossare sempre il casco e gli ausili retroriflettenti e illuminanti.
--	--	--	---

5. APPROFONDIMENTO SUI RISCHI INDIVIDUATI O SU ULTERIORI RISCHI NON VALUTABILI A PRIORI.

Nello svolgimento dell'attività lavorativa, in ambiente chiuso, gli 'smart workers' possono essere esposti a diverse tipologie di rischi.

In questo paragrafo viene presa in esame una breve rassegna conclusiva dei rischi presenti nelle case dei lavoratori, approfondendo quelli già individuati nel paragrafo precedente o segnalando ulteriori rischi che non è stato possibile valutare a priori, fornendo comunque le misure preventive e protettive che gli 'smart workers' dovranno avere la cura di saper gestire:

5.a - Incendio

Partiamo dal rischio incendio. Le principali cause di incendio sono le seguenti:

- Utilizzo di attrezzature non a norma, danneggiate e/o non correttamente funzionanti;
- Cause naturali (es. fulmini);
- Fattore umano (es. errori operativi).

In caso d'incendio, con presenza di fiamme e fumo in un locale (stanza e/o appartamento), il lavoratore dovrà allontanarsi dall'ambiente e chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco al numero "115"; successivamente dovrà avvisare le altre persone presenti nell'ambiente (es. i coinquilini e/o il vicinato, se l'attività lavorativa viene svolta a casa propria).

Dopo aver dato l'allarme e abbandonato i luoghi interessati dall'incendio, avendo cura che anche le altre persone si siano allontanate, dovrà attendere l'arrivo dei soccorsi e segnalare ai soccorritori eventuali feriti o dispersi; dovrà dunque attenersi alle disposizioni impartite dai soccorritori, mantenendo la calma.

È inoltre necessario che lo 'smart workers' sia al corrente se l'edificio in cui svolge la propria attività fuori sede rientri o meno nell'obbligo di rispetto della normativa antincendio degli edifici di civile abitazione, che recentemente è stata aggiornata con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019.

Il nuovo decreto introduce, tra i vari obblighi, degli specifici adempimenti inerenti la gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, nuovi ed esistenti. Gli edifici sono classificati in funzione dell'altezza, a partire da 12 fino ad oltre 80 metri, in 4 categorie, che richiamano quelle previste dal DM 246/1987; per ogni categoria di altezza la norma prevede uno specifico livello di prestazione antincendio, dal livello 0 al livello 3.

Altezza antincendio (m)	Tipo edificio (DM 246/1987)	Livello prestazione antincendio (DM 25.01.2019)
12 ≤ h ≤ 24	a	0
24 < h ≤ 54	b + c	1
54 < h ≤ 80	d	2
h > 80	e	3



Tabella 1

Il responsabile dell'attività "[condominio](#)", generalmente l'amministratore di condominio, deve prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all'altezza dell'edificio; è tenuto a pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d'incendio, a informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza, a mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottati, a effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione, a esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l'esodo in emergenza, a verificare, per le aree comuni, l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

Si riportano di seguito in dettaglio gli adempimenti prescritti a carico del responsabile dell'attività "condominio" relativamente alla prima tipologia di edificio, più diffusa, rimandando alla lettura del sopracitato Decreto Ministeriale, per gli altri edifici di altezza maggiore.

Edifici da 12 a 24 metri di altezza

- Identificare le principali misure da attuare in caso d'incendio, quali istruzioni per la chiamata di soccorso, azioni di messa in sicurezza di apparecchiature e impianti, istruzioni per l'esodo, anche in relazione alla presenza di eventuali persone con disabilità, divieto di utilizzo degli ascensori, ecc;
- fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;
- esporre informazioni inerenti divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, [istruzioni per l'esodo in caso d'incendio](#);
- mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando le verifiche e i necessari interventi di manutenzione.

Il Datore di Lavoro, latore della presente valutazione dei rischi, prescrive che lo *'smart workers'* verifichi se l'edificio in cui svolge l'attività lavorativa fuori sede rientri negli obblighi previsti dalla sopracitata regola tecnica antincendio e che applichi, se dovuto, le misure adottate dal responsabile dell'attività "condominio".

5.b - Terremoto

Passiamo ora al rischio legato al verificarsi di un terremoto. All'avvertimento della scossa sismica, il lavoratore dovrà immediatamente proteggersi, rifugiandosi sotto un tavolo robusto, oppure accostandosi alle pareti perimetrali della stanza o sotto l'architrave della porta. Dovrà aver cura di essere lontano da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri o altri oggetti, che potrebbero cadere durante la scossa.

Al termine della scossa, il lavoratore dovrà uscire all'esterno, muovendosi con prudenza, possibilmente lungo i muri.

Si ricorda che i numeri utili in caso di emergenza sono i seguenti:

“**115**” Vigili del Fuoco;

“**112**” Carabinieri;

“**113**” Polizia;



Scuola: IC. D. COSOLA CHIVASSO Torino (TO)	DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI VALUTAZIONE RISCHI ERGONOMICI Valutazione del Rischio Lavoro Agile	ALLEGATO N5 Pagina 11 di 14
--	--	--

“118” Servizio Sanitario Nazionale

5.c - Rischio elettrico

Un altro dei rischi presenti è il rischio elettrico. Gli impianti elettrici dei luoghi in cui viene svolta l'attività lavorativa devono essere realizzati “a regola d'arte” e correttamente mantenuti.

Il rischio elettrico può, comunque, essere possibile anche in presenza di un impianto a norma, come conseguenza di un errato utilizzo dello stesso.

Il lavoratore dovrà utilizzare le apparecchiature fornite dal Datore di lavoro in conformità con le istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

È importante evitare il collegamento all'impianto elettrico di apparecchi con forte assorbimento e evitare il più possibile l'utilizzo di multi-prese e ciabatte.

La postazione di lavoro dovrà essere disposta in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio e il normale transito delle persone, o possano essere sottoposti a danneggiamenti.

5.d - Black-out elettrico

In caso di mancanza dell'energia elettrica occorre mantenere la calma; la maggior parte degli edifici, negli spazi comuni, è dotata di luci di emergenza ad attivazione automatica.

Se l'attività lavorativa viene svolta a casa propria e ci si trova in un'area buia, occorre spostarsi con prudenza verso l'uscita.

Se ci si trova in ascensore, si dovrà premere il pulsante di allarme per l'attivazione dei soccorsi ed attenersi alle disposizioni impartite dal personale addetto.

5.e - Microclima

Non dobbiamo scordarci inoltre che nei luoghi di lavoro devono essere garantite adeguate condizioni di salute e di benessere relativamente al microclima e alla qualità dell'aria, sia ricorrendo a scambi naturali con l'ambiente esterno sia utilizzando appositi impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria.

Il lavoratore dovrà scegliere un luogo di lavoro che sia sufficientemente illuminato e areato naturalmente, che sia ben asciutto e difeso dall'umidità e in adeguate condizioni di igiene.

I lavoratori che si trovano a operare in postazioni o in ambienti che, a loro giudizio, non offrono adeguate condizioni in termini di temperatura, umidità o presenza di fastidiose correnti d'aria, devono ricercare opportune soluzioni e/o alternative.

5.f - Illuminazione



In corrispondenza della postazione del lavoratore dovrà esserci un livello di illuminazione sufficiente per il tipo di attività da svolgere.

Se possibile, è necessario prevedere un'adeguata illuminazione naturale; è preferibile evitare la luce solare diretta perché può essere fonte di abbagliamento o di rilesi.

La luce artificiale presente nella stanza dovrà comunque essere tale da sopperire la totale assenza di luce naturale, in tutte quelle situazioni e orari in cui questa non è sufficiente.

I lavoratori dovranno integrare, se necessario, l'illuminazione del proprio posto di lavoro con lampade da tavolo.

5.g - Videoterminali

Passiamo ora all'uso dei videoterminali, essenziali per lo smart-working.

I rischi connessi all'uso di strumenti informatici riguardano:

- la vista e per gli occhi;
- la postura e l'affaticamento fisico o mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

In caso di lavoro al computer si suggerisce di:

- regolare l'inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
- in caso di uso prolungato del PC portatile è bene munirsi di una tastiera esterna, di una base per il notebook (in modo da sollevare lo schermo) e di un mouse separati rispetto al computer portatile;
- cambiare spesso posizione facendo pause molto frequenti;
- evitare di piegare la schiena in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso di mouse e tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi.

6. I REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI.

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti all'Allegato IV del D.Lgs.81/2008 e devono rispettare le norme di prevenzione incendi, gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro devono rispondere al Titolo III, Capo III, del decreto 81, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici realizzati nei luoghi di lavoro sono soggetti alle disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, e per tutti gli impianti (ad esempio impianti di riscaldamento, idrici e sanitari, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di protezione antincendio), posti al servizio degli edifici, devono essere rispettate le regole di cui al D.M. n.37/2008. Si rende dunque necessario che il datore di lavoro prima dell'avvio della prestazione lavorativa, acquisisca, ai fini valutativi e scriminanti, idonea documentazione o certificazione (fornita dal proprietario dei luoghi e degli impianti presso i quali il lavoratore agile opererà) che attesti la conformità alle norme edilizie, impiantistiche e di prevenzione incendi di luoghi



Scuola: IC. D. COSOLA CHIVASSO Torino (TO)	DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI VALUTAZIONE RISCHI ERGONOMICI Valutazione del Rischio Lavoro Agile	ALLEGATO N5 Pagina 13 di 14
--	--	--

ed impianti esterni all'impresa, in modo tale da rendere ancora più completa l'informazione e la cooperazione reciproca prevista dall'art.22.

A titolo non esaustivo, si riportano alcune delle misure che devono essere adottate per la verifica del rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro e degli impianti:

- *attenersi alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e osservare le norme di sicurezza attinenti;*
- *assicurarsi dell'efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature prima dell'uso;*
- *assicurarsi che il luogo di lavoro prescelto risponda ai seguenti requisiti: illuminato e areato naturalmente; ben asciutto e difeso contro l'umidità; condizioni adeguate di igiene; pochi rumori che disturbano l'attività lavorativa; per luoghi chiusi, ricambio d'aria garantito o da impianti di unità trattamento area o dalla presenza di aperture; integrare se necessario con sistemi di illuminazione localizzata i singoli posti di lavoro; in caso di lavoro al videoterminale eliminare la luce diretta proveniente da finestre o da fonti artificiali non opportunamente schermate;*
- *predisporre le proprie postazioni di lavoro in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio e il normale transito delle persone, o possano essere sottoposti a danneggiamenti;*
- *utilizzare un piano di lavoro che abbia preferibilmente le seguenti caratteristiche: di colore opaco e non riflettente; superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione; profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo; è stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; esiste uno spazio*
- *idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per il sedile; verificare che i tavoli e le scrivanie non abbiano spigoli vivi o parti usurate che potrebbero provocare tagli ed abrasioni;*
- *utilizzare le apparecchiature di ufficio (personal computer, cuffie, telefoni cellulari ecc.) secondo le opportune modalità d'uso, verificandone in primis la stabilità sulle superfici di appoggio e la solidità dei sostegni (scrivanie, mobiletti);*
- *in merito all'impianto elettrico, verificare che: sia disponibile una dichiarazione di conformità o autocertificazione; siano utilizzati, se necessari, adattatori e prolunghe adatti a supportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzati;*
- *assumere posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e la disposizione delle apparecchiature abitualmente utilizzate in modo da evitare l'insorgenza di stati di affaticamento psicofisico e posturale;*
- *ridurre al minimo movimenti rapidi e ripetitivi ed evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati;*
- *premunirsi delle necessarie informazioni sull'adeguatezza ed il funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti e sui comportamenti da adottare e su come affrontare le eventuali situazioni di emergenza;*
- *segnalare prontamente alla struttura aziendale eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo delle attrezzature e non intervenire con arbitrarie operazioni di modifica del funzionamento o di riparazione, lasciando tali azioni al personale competente".*



7. LE RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI.

I lavoratori, in conclusione, nell'esecuzione delle loro attività, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal Datore di lavoro, al fine di ridurre i rischi connessi all'esecuzione dell'attività lavorativa in ambienti diversi da quelli abituali.

Il lavoratore dovrà essere adeguatamente informato sui rischi lavorativi e dovrà scegliere una postazione di lavoro che sia adeguata all'attività da svolgere, in considerazione del fatto che tale postazione **non** potrà essere sorvegliata dal Datore di Lavoro. La postazione di lavoro dovrà rispettare i requisiti ergonomici e il lavoratore dovrà attuare comportamenti rispondenti ai criteri di sicurezza.

Inoltre, dovrà osservare le norme di sicurezza e assicurarsi dell'efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature prima e durante l'uso.

Rimangono, inoltre, a carico del lavoratore gli obblighi previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 81/08, ossia

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e all'art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n.81.

Chivasso, 20/03/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE
 Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs N. 39/199